

Comune di APPIGNANO DEL TRONTO (Prov. .ASCOLI PICENO)

DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER ATTIVITÀ RICONDUCEBILI AGLI STUDI DI SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.M. 10.06.2010 (G.U. 19.06.2010, n. 141) recante:

“Differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.”;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante:

“T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

Il D.M. richiamato nelle premesse

DISPONE

“Art. 1 – Termini per l'effettuazione dei versamenti per l'anno 2010.

1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:

a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;


b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a società, associazioni e imprese con i requisiti indicati nel predetto comma 1.

Art. 2 – Termini per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2010.

1. I CAF dipendenti ovvero i professionisti abilitati, nell'ambito delle attività di assistenza fiscale di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono effettuare entro il 12 luglio 2010 la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. Restano comunque fermi i termini ordinari di trasmissione delle dichiarazioni nelle ipotesi di comunicazione in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni.”.

Dalla residenza comunale22 giugno 2010



Il Responsabile del servizio

.....